



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

Oggetto: Stipula nuova convenzione per il servizio associato di segreteria comunale.

IL PRESIDENTE
F.to Moro Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
F.to Rosina Andrea

N. 513 reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

20 LUG. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Merlo Annalisa

L'anno duemiladiciassette, addì diciassette del mese di luglio alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass./G.	Ass./I.
Sindaco	Moro Davide	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Mattiolo Filippo	X		
Consigliere	Favero Gino	X		
Consigliere	Carpanese Alice	X		
Consigliere	Penello Laura	X		
Consigliere	Gazzabin Serena	X		
Consigliere	Pizzo Giovanni	X		
Consigliere	Menegazzo Cinzia		X	
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Gallinaro Giulia		X	
Consigliere	Menegazzo Nicola	X		
Consigliere	Crivellaro Giampietro	X		

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio E' DIVENUTA ESECUTIVA
 Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il
E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Merlo Annalisa

Partecipa alla seduta la Sig.ra Merlo Annalisa Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Moro Davide, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: Penello Laura- Pizzo Giovanni - Menegazzo Nicola



Copia conforme all'originale.

20 LUG. 2017

IL RESP. DEL SERV. SEGRETERIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17/07/2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

POSITIVO

Li, 17/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Quarantin Luigino

Svolge la funzione di segretario verbalizzante per il presente punto all'ODG il vice sindaco sig. Andrea Rosina

OGGETTO: Stipula nuova convenzione per il servizio associato di segreteria comunale.

Proposta di deliberazione

RICHIAMATO l'art. 30, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO:

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- l'art 10 "Convenzione di segreteria" del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che testualmente recita:
 1. *I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio segreteria.*
 2. *Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.*

RILEVATO che:

- a) la deliberazione n. 150 del 29/07/1999 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- b) il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con deliberazione n. 164 del 27/07/2000 ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 1, D.P.R. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

DATO ATTO che:

- l'art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;
- il D. M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni

Regionali dell'Agenzia;

RICORDATO che, con proprio precedente atto in data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile, si è disposto lo scioglimento della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria comunale in essere;

DATO ATTO che a seguito di colloqui tra i sindaci dei Comuni di Due Carrare e Conselve, si è pervenuti ad un accordo che prevede il convenzionamento tra i due Comuni in questione per il servizio di Segreteria generale, ove il Comune di Conselve sarà Capo-convenzione;

CONSIDERATO che le amministrazioni interessate alla nuova convenzione di segreteria si pongono comunemente il raggiungimento dei seguenti scopi:

- a) migliore gestione dei processi organizzativi;
- b) specifiche e opportune specializzazioni in diversi settori, con complementarietà tra la struttura burocratica dei comuni;
- c) conseguente ottimizzazione delle risorse umane in termini di utilizzo del tempo-lavoro;
- d) realizzazione di concreta economicità complessiva nell'azione comunale;

ATTESO che il comune interesse a tale processo, volto ad una più spinta azione associativa nell'ambito comprensoriale, e considerato che la convenzione per la Segreteria unica comunale, è una concreta azione per una ottimizzazione delle risorse umane disponibili e per una loro più economica gestione;

PRECISATO che la sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Conselve e Due Carrare è classificata in classe 2°, in quanto il Comune capo convenzione rientra nella fascia di popolazione fra i 10.000 abitanti e i 65.000 abitanti e nessuno dei Comuni aderenti alla convenzione conta una popolazione superiore a 65.000 abitanti (Circolare Ministero Interno n. 17615 del 25.03.2015) e non necessita pertanto di riclassificazione;

VISTO lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria tra i suddetti due Comuni, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ed alla quale si rinvia per una esatta e compiuta descrizione dei termini e delle modalità della convenzione anzidetta;

RITENUTO di dar corso alla gestione del servizio di segreteria comunale in forma associata tra il Comune di Conselve (PD), in qualità di capo convenzione ed il Comune di Due Carrare (PD), ripartendo l'onere a carico dei singoli Comuni nelle seguenti misure:

- 50,00 % al Comune di Conselve;
- 50,00 % al Comune di Due Carrare;

RILEVATO che anche con la seguente disposizione di spesa, viene rispettato il limite medio della spesa sostenuta per il personale negli anni 2011, 2012 e 2013, così come sancito dalle disposizioni vigenti;

PRECISATO che gli effetti della nuova convenzione decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio del Segretario Comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale e **PRESO**

ATTO che la titolarità spetterà d'ufficio al segretario del Comune di Conselve, che è in possesso dei requisiti di legge titolare della sede di segreteria comunale, di classe II[^], di Conselve;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30 e gli artt. 97 e segg. del Capo II, relativi alla figura dei Segretari Comunali e provinciali;

VISTO il DPR 4.12.1997, n. 465 ed in particolare il citato art. 10;

VISTO il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali siglato il 16/5/2001 ed il CCNL approvato in data 7/3/2008;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 e accertata la competenza in merito, del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che non varia la modalità di gestione del servizio per cui non necessita di un nuovo parere dell'organo di revisione;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. **di stipulare**, per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente riportate, una convenzione tra i comuni di Conselve (PD) e Due Carrare (PD), ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del DPR 465/97, per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria comunale, ripartendo l'onere a carico dei singoli Comuni nelle seguenti misure:
 - 50,00 % al Comune di Conselve;
 - 50,00 % al Comune di Due Carrare;
2. **di approvare**, pertanto, lo schema di convenzione che viene allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che la sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Conselve e Due Carrare è classificata in classe 2°, in quanto il Comune capo convenzione rientra nella fascia di popolazione fra i 10.000 e i 65.000 abitanti e nessuno dei Comuni aderenti alla convenzione conta una popolazione superiore a 65.000 abitanti (Circolare Ministero Interno n. 17615 del 25.03.2015);
4. **di dare atto**, che la convenzione di segreteria:
 - avrà la durata di anni cinque;
 - costituisce una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità spetterà al segretario del Comune di Conselve, in possesso dei requisiti di legge per la titolarità di una sede di segreteria comunale, di classe II^;
 - diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario Comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale;
5. **di autorizzare** il Sindaco del Comune di **Due Carrare** alla sottoscrizione della presente convenzione nonché al compimento di ogni ulteriore e successivo adempimento;
6. **di dare atto** che per il tramite del Comune di Conselve, capo convenzione, il presente provvedimento, unitamente alla Convenzione sottoscritta fra i due Comuni, verrà inviato alla Prefettura – UTG di Venezia ex AGES - sezione regionale Veneto per i consequenziali provvedimenti.
7. **di provvedere** alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line.
8. **di dare atto** che si provvederà alle necessarie e obbligatorie pubblicazioni del presente provvedimento qualora previste, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e della L. 190 del 6-11-2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione istruita dal Segretario Comunale, comprensiva dei pareri espressi dai Responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile;

Sentiti gli interventi registrati nel corso della discussione come riportati **nell'allegato B)** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Chiusa, da parte del Presidente, la discussione come sopra riassunta;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che si provvede alla votazione in forma palese per alzata di mano;

A SEGUITO di votazione chiusa col seguente risultato accertato come per legge accertati con l'assistenza degli scrutatori retro indicati:

Consiglieri presenti	n. 11
Voti favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 1 (Crivellaro Giampietro)
Contrari	n. 2 (Garbo Claudio – Menegazzo Nicola)

DELIBERA

- 1) **di approvare** la proposta di deliberazione come sopra riportata che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;

A questo punto il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento, vista la data di decorrenza dell'incarico;

Dato atto che si provvede alla votazione in forma palese per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza;

CON VOTI:

Consiglieri presenti	n. 11
Voti favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 1 (Crivellaro Giampietro)
Contrari	n. 2 (Garbo Claudio – Menegazzo Nicola)

espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, accertati con l'assistenza degli scrutatori retroindicati;

DELIBERA

Di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000 stante l'urgenza.

=====
Allegati:

- Allegato A - convenzione
- Allegato B - verbale di discussione



ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERA DI C.C. N. 26 DEL 17.07.2017

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CONSELVE E DUE CARRARE
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno **DUEMILA** __, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede municipale di **CONSELVE Terme** (comune capofila):

TRA

Il **Comune di Conselve** (PD), con sede in P.za XX Settembre n. 32, codice fiscale n. **80009330285**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. **Boccardo Alberta** nato a _____ () il _____, domiciliato per la carica presso la sede Comunale;

E

Il **Comune di Due Carrare** (PD), con sede in **Via Roma, n. 74** codice fiscale **00490180288**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. **Daide Moro**, nato a _____ (PD) il _____, domiciliato per la carica presso la sede Comunale;

PREMESSO che

- l'Amministrazione Comunale di **Conselve**, con deliberazione consiliare n. __ del _____.**2017**, immediatamente eseguibile e l'Amministrazione Comunale di **Due Carrare**, con deliberazione consiliare n. __ del **17.07.2017**, immediatamente eseguibili, hanno deliberato lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata, ai sensi del comma 3, dell'articolo 98, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 04.12.1997, n. 465;
- detta forma associata deve concretizzarsi con un accordo convenzionale nel quale siano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- i suddetti Comuni sono ubicati in Provincia di Padova e al 31.12.2016, singolarmente contavano i seguenti abitanti
 - Comune di Conselve n. **10.272**;
 - Comune di Due Carrare n. **9.049**;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione.

I Comuni di Conselve e Due Carrare, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 – Comune capo convenzione.

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto risulta essere il Comune di Conselve, entro il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Art. 3 – Nomina e revoca del Segretario Comunale.

Al Sindaco del Comune capo-convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, d'intesa tra i Sindaci, salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia,

comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari comunali, mediante individuazione dell'unico segretario tra gli stessi titolari, ovvero, sussistendone i presupposti, mediante avvio di procedura di nomina purché nei termini previsti dall'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 15, c. 2, del DPR 465/97;

In sede di prima applicazione, il Segretario della convenzione è individuato nel Segretario titolare del Comune di CONSELVE.

Art. 4 – Modalità operative.

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e due gli Enti.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario Comunale le funzioni vicarie saranno svolte dal Vicesegretario.

Il vicesegretario viene individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo-convenzione, tra i vicesegretari in servizio nei comuni della convenzione.

Resta fermo che in virtù delle disposizioni vigenti l'incarico di supplenza del vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Art. 5 – Orario di lavoro

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

In linea di massima, il Segretario Comunale dovrà distribuire l'orario di servizio settimanale, fissato dalle vigenti disposizioni contrattuali in 36 ore, come segue:

- per il 50,00 % (cinquanta/00 per cento) presso il Comune di Conselve;
- per il 50,00 % (cinquanta/00 per cento) presso il Comune di Due Carrare;

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Il Segretario Comunale esercita l'attività di sua competenza presso i Comuni convenzionati con potere di iniziativa, autonomia organizzativa e responsabilità di risultato.

Art. 6 – Rapporti finanziari e trattamento economico.

Il Comune capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale, ed al recupero semestrale, salvo conguaglio, delle spese dagli altri Comuni in Convenzione.

Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

Il Sindaco del Comune Capo-convenzione è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con i Sindaci degli altri comuni, per i provvedimenti riguardanti:

- a) la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 comma 4 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo;
- b) l'erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
- c) l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività;
- d) la revoca del Segretario.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, con esclusione dei compensi correlati alle funzioni di cui all'art. 108 del Tuel n. 267/2000 – se dovuti – e al “galleggiamento” previsto dall'art. 41 c. 5 del CCNL del 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Conselve 50,00 % (cinquanta/00 per cento);
- Comune di Due Carrare 50,00 % (cinquanta per cento).

Nelle medesime percentuali verrà ripartita anche la maggiorazione della retribuzione di posizione, da conferirsi con apposito decreto del Sindaco del Comune Capo Convenzione con il quale, sentito il Sindaco del Comune di Due Carrare, sarà definito l'importo da erogare a tale titolo.

Ai fini dell'indennità di risultato al Segretario comunale spetta quanto previsto dall'articolo 42 del CCNL Segretari del 16.5.2001, liquidato dal comune Capo convenzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque una volta acquisito il giudizio scritto o il parere dei sindaci sull'operato dello stesso; la somma attribuibile viene calcolata sulla base della ripartizione proporzionale del monte salari tra i Comuni;

I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno, singolarmente, assegnare al Segretario qualsiasi altro incarico previsto dall'ordinamento.

E' fatta salva l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche attribuzioni affidate al Segretario da ciascun sindaco. In tale ultimo caso, dette spettanze incombono a carico del singolo Comune affidatario (a titolo esemplificativo, indennità legate ad altre funzioni di cui all'articolo 97, comma 4, lettera D) del D.lgs. 276/2000, galleggiamento);

Le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione sono ripartite proporzionalmente tra i Comuni, salvo diversa disposizione

Con le stesse percentuali verranno ripartite anche le spese per il servizio mensa.

In conformità all'art. 45 CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001, al Segretario Generale sarà corrisposto, per l'accesso alle diverse sedi, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina verde, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia. Il Segretario Generale viene autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del Servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. Le spese di viaggio di cui al precedente comma saranno a carico dei Comuni Convenzionati secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo Convenzione di Conselve, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni Convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno;

La partecipazione al provento dei diritti di segreteria, ove dovuti a tenore della legislazione vigente al momento, da erogarsi, in ogni caso, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di legge e contrattuali vigenti per il tempo, è ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse è stata svolta l'attività rogatoria, compreso tutto ciò che attiene i relativi oneri riflessi.

Annualmente occorrerà procedere alla verifica dei suddetti diritti di segreteria, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, da calcolarsi in conformità all'art. 37, comma 3, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001.

Art. 7 – Forme di consultazione.

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della predetta Convenzione.

Art. 8 – Durata e cause di scioglimento.

La presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni cinque a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

1. Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco);
2. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
3. Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 2 (due) mesi;

In caso di recesso unilaterale del Comune capo-convenzione e in caso di scioglimento anticipato della convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione.

Art. 9 – Classe della Convenzione.

La presente segreteria convenzionata è classificata in classe II[^], ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Art. 10 – Registrazione.

La presente Convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 11 – Norme finali.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente Convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale del Veneto, per i consequenziali provvedimenti.

Questo atto scritto con mezzi elettronici, su n. 4 pagine a video, letto dalle parti, le quali lo dichiarano e riconoscono conforme alle loro volontà, a conferma di ciò, lo sottoscrivono in modalità elettronica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Conselve
Boccardo Alberta

Il Sindaco del Comune di Due Carrare
Davide Moro



Interventi registrati nel corso della discussione

Stipula nuova convenzione per il servizio associato di segreteria comunale.

SINDACO

Ordine del giorno numero 6: "Stipula nuova convenzione per il servizio associato di segreteria comunale". Come ho detto al precedente punto, per noi del Comune di Due Carrare non cambia assolutamente nulla, se non il fatto che il Comune capofila dal Comune di Montegrotto diventa il Comune di Conselve. Il 50% del tempo della Segretaria sarà a Conselve e il 50% sarà presso il Comune di Due Carrare.

Se avete chiarimenti, altrimenti passiamo alla votazione.

Chi è a favore alzi la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Quindi due contrari: Menegazzo e Garbo; un astenuto, Crivellaro.

Dichiariamo anche l'ordine del giorno numero 6 immediatamente eseguibile.

Chi è a favore dell'immediata esecutività alzi la mano.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Due contrari all'immediata esecutività: Garbo e Menegazzo; un astenuto, Crivellaro.

L'ordine del giorno numero 6 è approvato ed è dichiarato immediatamente eseguibile.

